



# COMUNE DI DORGALI

PROVINCIA DI NUORO

## Ordinanza del Vice Sindaco

N. 96 del 02-08-2022

**OGGETTO: Presenza di virus Usutu in pool di Culex pipiens prelevate da trappola collocata in loc. Neule Comune di DORGALI - Disposizioni per la popolazione**

### IL VICE SINDACO

CONSIDERATA la necessità di intervenire in via precauzionale a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo e ad animali domestici e da affezione attraverso la puntura della zanzara Culex pipiens;

CONSIDERATO che una trappola di monitoraggio sita in loc. Neule, Comune di Dorgali, è risultata positiva per la presenza del virus Usutu, virus che, **seppur solo eccezionalmente**, è in grado di indurre nell'uomo forme cliniche anche gravi in soggetti immuno compromessi e/o particolarmente fragili;

VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo I (Attribuzione dei Comuni) e dell'art. 32, comma 3 (funzioni di Igiene e Sanità pubblica e di polizia veterinaria);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 in tema di "definizione dei livelli essenziali di assistenza";

VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 13 del 19.07.1991 e n.42 del 25.10.1993;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale N. 50/46 DEL 28.12.2021 avente per Oggetto: Adozione Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 ;

---

VISTA l'Intesa Stato Regioni sancita in data 15 Gennaio 2020 sul documento recante "Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025 ", ed in particolare le indicazioni di cui all'Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle "Linee Guida per il controllo dei culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia "predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 24475 del 22/08/2016, inerente le attività di disinfezione per la tutela della Sanità Pubblica;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi , con particolare riferimento all'articolo 50 , comma 5, nel quale , tra le competenze attribuite al Sindaco – quale rappresentante della comunità locale – viene ricompresa , in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale , l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti

PRESO ATTO della nota della ASL 3 NUORO - Dipartimento di Prevenzione con la quale si segnala la presenza di virus Usutu in un pool di Culex pipiens catturate in trappola posizionata in loc. Neule Comune di Dorgali;

RITENUTO che il presente atto sia di competenza sindacale ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267 - dell'articolo 33, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n° 833;

## **DISPONE**

**l'adozione, da parte dei cittadini, di misure comportamentali atte a controllare l'esposizione ai vettori di tale virus, ovvero le zanzare comuni**, mediante:

applicazione sulla cute esposta di repellenti per gli insetti, alloggiare in stanze dotate di condizionamento d'aria, o in mancanza di questo di zanzariere alle finestre, indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe, soprattutto all'alba e al tramonto, vuotare di frequente i sottovasi dei fiori e qualsiasi contenitore di acqua, quali ad esempio le ciotole d'acqua per gli animali;

periodica disinfestazione;

### **IN PARTICOLARE BISOGNA AVER CURA DI:**

di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compreso copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi ed all'interno degli appartamenti;

di procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;

di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori etc. con cadenza settimanale;

di coprire eventuali contenitori d'acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o zanzariere); di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, ad esempio le fioriere da cimitero, filamenti di rame, mantenuti in stato lucido e nella misura di 10/20 mg per litro d'acqua;

di introdurre nelle fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (pesci rossi gambusia, etc.)

di provvedere ad ispezionare, pulire, trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana presenti in giardini e cortili;

di provvedere a vuotare almeno una volta alla settimana i portafiori cimiteriali, avendo cura di gettare l'acqua nel terreno;

**Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo**, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette utilizzino copertoni o teli di copertura di silos plastici all'aperto, o in qualsiasi situazione idonea ad ospitare gli insetti vettori, devono effettuare idoneo trattamento con prodotti antisettici;

**Ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori, e i proprietari degli edifici adibiti ad abitazione e ad altri usi,** di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici dei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee di acqua stagnante e procedere autonomamente e periodicamente con disinfestazioni dei focolai larvali e degli spazi versi. Particolare cura deve aversi affinché laghetti ornamentali di giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano la proliferazione delle zanzare.

Il medesimo obbligo è esteso **i responsabili dei cantieri fissi e mobili** per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, masconi etc.).

**Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo posseggano o detengano anche temporaneamente copertoni d'auto o assimilabili,** oltre che attenersi ai comportamenti summenzionati dovranno, a propria cura:

disporre a piramide i pneumatici con periodo di giacenza superiore ai 15 giorni, dopo averli vuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o qualsiasi sistema idoneo ad evitare la raccolta d'acqua piovana;

eliminare i pneumatici fuori uso e non più utilizzabili;

provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni;

Inoltre **coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e dei vivai,** dovranno procedere ad una disinfestazione delle aree interessate dalle attività tale da eliminare i focolai larvali presenti.

Qualora nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes Albopictus* (dal 15 aprile al 15 novembre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente, a propria cura, all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.

### **AVVERTE**

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del DLGS 267/2000 e, in caso di recidiva, i trasgressori saranno denunciati all'Autorità giudiziaria.

Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, il Comune provvederà alla assunzione di ogni provvedimento utile alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica ivi compresa l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere con l'addebito delle spese a carico del trasgressore.

### **DISPONE INOLTRE CHE**

Il Personale addetto all'intervento di disinfestazione adotti idonei Dispositivi di Protezione Individuale, compresi i repellenti anti zanzare;

L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Municipale, al Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Nuoro, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La presente Ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata tramite: pubblici avvisi (cartelli da collocare nelle aree pubbliche interessate al trattamento); pubblicazione sul sito internet ufficiale del comune; comunicati stampa su emittenti e quotidiani locali, nonché ogni altro mezzo ritenuto necessario ed opportuno per la sua divulgazione.

Il Vice Sindaco

F.to Antonietta Fancello